



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AL MANCATO  
PAGAMENTO IMU DA PARTE DEGLI EREDI**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1°,  
Sentenza n. 1085 del 09/02/2026, dep. il 10/3/2026

**Composizione**

Pres. Zannini e Rel. Crisci.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E  
AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie  
- Sanzioni civili e amministrative - In genere - Disciplina prevista dall'art.  
8 del d.lgs. n. 472/1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi -  
Fondamento.

**Massima**

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,  
l'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 ha espressamente previsto che  
“l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”,  
in applicazione del principio generale della responsabilità personale,  
specificamente codificato nell'art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore  
stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una  
violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con  
la morte dell'autore della violazione.

**Rif. normativi**

Art. 2 del d.lgs. n. 472/1997

Art. 8 del d.lgs. n. 472/1997

**Rif. Giurisprudenziali**

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 22476 del 2025 (CONF.).

**Anno pubbl.**

2026.